

STRUMENTI UTILI PER LA DETASSAZIONE DI STRAORDINARI E PREMI DI INCENTIVAZIONE

Nella prima fase di applicazione della normativa che detassa straordinari e premi di incentivazione, la Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha messo a punto una serie di strumenti utili. Check - list, risposte a quesiti ricorrenti e facsimili di modulistica da utilizzare sono i contenuti di questo documento dalla rapida e facile consultazione.

CHECK LIST PER LA DETASSAZIONE DI STRAORDINARI E PREMI

Fonti:

- Art. 2 Legge n.126/2008
<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-07-26&task=dettaglio&numgu=174&redaz=008G0150&tmstp=1217803734772>
- Circolare Fondazione Studi n. 6 del 30 giugno 2008
<http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=4398>
- Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 49 dell'11 luglio 2008
<http://www.consulentidellavoro.it/pdf/7394circolaredetassa.pdf>
- Circolare Assonime n. 47 del luglio 2008

VERIFICA DEL REDDITO ANNO 2007 datore di lavoro

1. acquisire dal dipendente (attesa o richiesta esplicita) la dichiarazione reddituale del 2007 o autocertificazione relativa
2. se reddito di lavoro dipendente non supera i 30.000 euro, si procede con la detassazione
3. se il reddito di lavoro dipendente supera i 30.000 euro, la detassazione non compete

VERIFICA DELLA SOGLIA DI 3.000 EURO MASSIMI DETASSABILI

1. in caso di assunzione di nuovo lavoratore nel periodo luglio (più datori nel corso del mese) /dicembre: acquisire la dichiarazione delle somme già oggetto di detassazione presso i precedenti datori
2. in caso di lavoratore già in forza: verificare ogni mese il superamento della soglia
3. bloccare la detassazione al raggiungimento di 3.000 euro (al netto della contribuzione previdenziale) di somme già detassate

VERIFICA DEL PERIODO DI CORRESPONSIONE E DI PRESTAZIONE LAVORATIVA

1. le somme sono state corrisposte nel periodo luglio / dicembre (entro il 12 gennaio per principio di cassa allargato)
2. le prestazioni sono state effettuate nel periodo luglio/ dicembre
3. per i premi di produttività le somme devono essere corrisposte nel periodo luglio/ dicembre anche se riferite ad attività prestate in periodi precedenti

LAVORATORE CHE CESSA IL RAPPORTO NEL PERIODO LUGLIO / DICEMBRE

1. datore rilascia al lavoratore la dichiarazione delle somme detassate nel periodo (passaggio non obbligatorio, ma consigliato)
2. se richiesto dal lavoratore, il datore rilascia il Cud che deve contenere l'indicazione separata delle somme agevolabili (anche quelle con rinuncia del lavoratore) per

- consentire i controlli sulla corretta fruizione (va indicata la parte di reddito teoricamente soggetta al 10%, anche se il lavoratore ha rinunciato o se la tassazione è avvenuta con sistema ordinario per altre cause)
3. datore procede a conguagliare le somme in caso di errata o incompleta detassazione

LAVORATORE VALUTA LA DETASSAZIONE E CHIEDE

1. in qualsiasi momento del rapporto di lavoro la non applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%
2. il conguaglio delle somme già detassate se rileva errori o nuovi elementi per una diversa tassazione

DATORE DI LAVORO CHE PROCEDE AUTONOMAMENTE A DETASSARE

1. il sostituto può valutare autonomamente la tassazione più favorevole per il lavoratore
2. anche senza rinuncia del lavoratore
3. deve portare a conoscenza il lavoratore delle operazioni effettuate
4. le somme possono essere conguagliate in corso di rapporto, a fine anno, al termine del rapporto o in dichiarazione dei redditi

VERIFICA DELLE VOCI DETASSABILI – a) COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (a fronte di prestazioni rese oltre la normale attività definita dai CCNL, ma anche dalla contrattazione territoriale e aziendale)

- straordinario forfettizzato
- compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo e nei giorni festivi

VERIFICA DELLE VOCI DETASSABILI – b) COMPENSO PER LAVORO SUPPLEMENTARE (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i part time)

- part-time stipulati o trasformati prima del 29 maggio 2008: le somme erogate per clausole elastiche rientrano nella detassazione
- part-time stipulati o trasformati dopo il 29 maggio 2008: nessuna detassazione su somme erogate a fronte di clausole elastiche

VERIFICA DELLE VOCI DETASSABILI - b) COMPENSO PER CLAUSOLE ELASTICHE (clausole che consentono di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa)

- part-time stipulati o trasformati prima del 29 maggio 2008: le somme erogate per clausole elastiche rientrano nella detassazione
- part-time stipulati o trasformati dopo il 29 maggio 2008: nessuna detassazione su somme erogate a fronte di clausole elastiche

VERIFICA DELLE VOCI DETASSABILI – c) PREMI

Voci detassabili:

- premi di rendimento
- forme di flessibilità oraria
- maggiorazioni retributive legate a orari a ciclo continuo
- maggiorazioni retributive legate a banca ore
- indennità di reperibilità

- ore di viaggio
- indennità di disagio
- indennità di turno
- premi una tantum
- importi corrisposti a titolo di Elemento Economico Territoriale (ccnl edilizia, metalmeccanici artigiani, ecc.)
- ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma

Voci escluse da detassazione:

- superminimi individuali
- somme corrisposte al lavoratore un busta paga in misura fissa su cui il lavoratore ha maturato la legittima aspettativa alla percezione indipendentemente dal collegamento ai risultati aziendali
- importi stabilmente riconosciuti in forma fissa già entrati nel patrimonio del lavoratore

caratteristiche delle somme detassabili:

- devono comportare un incremento di produttività del lavoro e dell'efficienza organizzativa
- oppure devono risultare legati alla competitività e alla redditività dell'impresa
- possono essere stabilite in modo unilaterale dal datore di lavoro
- devono essere documentabili (consigliata comunicazione scritta della motivazione della corresponsione della somma)
- devono essere riconducibili ad elementi di determinazione periodica anche se le situazioni sono strutturate e consolidate ante legge

non è necessario l'elemento di novità o innovazione rispetto al passato (purché si tratti di risultati positivi ed anche se determinati a livello territoriale) per detassare:

- incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
- conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa

QUESITI SU DETASSAZIONE Leggi risposte della Fondazione Studi

Allegato file [quesiti su detassazione](#), mettere percorso

FAC SIMILI DELLE DICHIARAZIONI DEL LAVORATORE Preleva le dichiarazioni in word

Allegato file [dichiarazioni delle parti](#) mettere percorso

FAC SIMILI DELLE LETTERE DI ATTRIBUZIONE DEI PREMI Preleva le lettere in word

Allegato file [detass fac simili](#) mettere percorso

SCHEMA RIASSUNTIVO PER LA DETASSAZIONE DI STRAORDINARI E PREMI

Dati generali:

- 10% Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali
- Periodo agevolato 1 luglio / 31 dicembre 2008
- Misura sperimentale in vigore fino al 31 dicembre 2008 (prima verifica al 30 novembre 2008)
- Esclude i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Dlgs n.165/01 art. 1 comma 2)

Limite massimo detassabile 3.000 euro:

- i 3.000 euro detassabili si intendono al lordo della ritenuta del 10%,
- valgono come tetto per ogni lavoratore, infatti tale limite non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro
- la parte che supera i 3.000 euro è soggetta a tassazione ordinaria
- sono esclusi dalla detassazione i compensi in natura anche se erogati per straordinari o incrementi di produttività

Reddito massimo del lavoratore 30.000 euro:

- dal limite dei 30.000 euro riferito al 2007 sono esclusi i redditi a tassazione separata e ogni reddito diverso da quello di lavoro dipendente
- rientrano i redditi di cui all'art.49 Tuir (anche comma 2 pensioni ed equiparati) (vedi box)
- non rileva il superamento del tetto 30.000 nel 2008

Dichiarazioni del lavoratore:

- molte le dichiarazioni da acquisire da parte del datore di lavoro, alcune dovranno essere consegnate spontaneamente dal lavoratore
- restano sempre possibili conguagli ed aggiustamenti (fine anno o fine rapporto)
- l'applicazione del 10% potrà avvenire anche in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore

Modello Cud per monitorare:

- l'indicazione separata sul Cud delle somme agevolabili (anche quelle con rinuncia del lavoratore) consentirà i controlli sulla corretta fruizione
- va indicata la parte di reddito teoricamente soggetta al 10%, anche se il lavoratore ha rinunciato o se la tassazione è avvenuta con sistema ordinario per altre cause

Sostituto libero di decidere:

- il sostituto può valutare autonomamente la tassazione più favorevole per il lavoratore anche senza rinuncia di quest'ultimo, ma portandolo a conoscenza

Sostituto applica la detassazione:

- procede con la tassazione ed attende l'eventuale rinuncia del lavoratore
- si attiva dal primo periodo di paga utile, ma può conguagliare le differenze in sede di cessazione del rapporto o a fine anno
- resta sempre possibile l'applicazione in sede dichiarazione dei redditi (possibile la compensazione anche in questa sede)

Somme agevolabili:

- applicazione con interpretazione ampia delle somme soggette ad imposta sostitutiva
- tra le somme agevolabili gli straordinari forfetizzati, i premi di rendimento, flessibilità orario, banca ore, straordinario in giorni di riposo, lo straordinario contrattuale (meno di 40 ore), ecc.

Criteri di cassa e di competenza:

- applicazione dei criteri di cassa e di competenza: detassate le somme per prestazioni effettuate per periodo 1 luglio/31 dicembre ed i compensi erogati nello stesso periodo (ammesso 12 gennaio per cassa allargato);

Compensazioni:

- il 10% si può compensare con altre ritenute alla fonte (dpr n.445/97)

Incrementi di produttività:

- le somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, ecc. legati all'andamento economico possono anche essere previsti in modo unilaterale dal datore (purché documentabili),
- per i premi di produttività rileva solo l'erogazione nel periodo sperimentale (possono quindi anche riferirsi ad attività prestata in periodi diversi)

Situazioni consolidate:

le somme detassabili previste per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (punto c) della norma

- possono essere previste dal datore in modo unilaterale
- devono essere documentabili (es comunicazione scritta e motivata al lavoratore)
- non devono necessariamente essere previste dai cc
- presupposto è che siano consolidate ante 29 maggio 2008

Part-time stipulati i trasformati prima del 29 maggio 2008:

- lavoro supplementare: detassato
- lavoro reso per clausole elastiche: detassato

Somme già stabilmente riconosciute:

- sono esclusi dalla detassazione le somme stabilmente riconosciute e già entrate nel patrimonio del lavoratore (es. superminimi individuali).

Sintesi fac simili dichiarazioni:
dichiarazioni da acquisire da parte del datore di lavoro che detassa
Sostituto ha rilasciato il cud per tutto il 2007: nessuna dichiarazione <ul style="list-style-type: none"> il lavoratore deve attivarsi se ha avuto un altro rapporto di lavoro
Sostituto è diverso da quello che ha rilasciato il cud 2007: attende dal lavoratore la dichiarazione del reddito percepito (o del mancato reddito) o procede autonomamente a richiederla
Sostituto che ha rilasciato il cud per una sola parte dell'anno 2007: attende dal lavoratore la dichiarazione del reddito percepito (o del mancato reddito) o procede autonomamente a richiederla
In assenza di rinuncia il sostituto procede all'applicazione del 10%.
dichiarazioni da presentare a cura del lavoratore dipendente che percepirà o che percepisce somme detassabili
Se ha avuto un <u>doppio lavoro</u> dipendente nel 2007 deve comunicare il reddito conseguito presso il datore diverso da quello che detassa e che gli ha rilasciato il cud per tutto il 2007 (preventiva valutazione del superamento della soglia dei 30.000 euro o comunicazione per consentire al datore le valutazioni)
Il <u>datore è diverso da quello che ha rilasciato il cud 2007</u> : lavoratore dichiara il reddito percepito nel 2007 (o di non aver percepito reddito) al datore che dovrebbe detassare al fine di consentirgli le verifiche sui limiti di reddito
Il <u>datore che dovrebbe detassare ha rilasciato il cud per una sola parte dell'anno 2007</u> : il lavoratore dichiara il reddito percepito nel 2007 (o di non aver percepito reddito) al nuovo datore al fine di consentirgli le verifiche sui limiti di reddito per detassare
nel corso del 2008: <ul style="list-style-type: none"> il lavoratore che riceve somme detassate deve comunicare al nuovo datore l'importo delle stesse al fine di verificare la soglia dei 3.000 euro il lavoratore che lo ritiene può rinunciare alla detassazione se meno conveniente dell'ordinaria (es. in presenza di oneri da dedurre o detrarre) la definizione dell'imposta più conveniente (tra ordinaria e 10%) può essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi

Riepilogo dichiarazioni

Dichiarazioni a cura del lavoratore

Lavoratore con più rapporti di lavoro nel 2007 *	Lavoratore che non ha percepito reddito nel 2007	Lavoratore con doppio lavoro nel 2007 **	Lavoratore con un rapporto di lavoro per un periodo limitato del 2007	Lavoratore che cambia datore nel 2008
Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito	Dichiara ugualmente la "non percezione di reddito"	Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito	Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito o la non percezione di reddito	Comunica al nuovo datore l'importo delle somme già detassate (limite max 3.000 euro)
Il lavoratore non può percepire somme detassate superiori a 3.000 euro lordi				

Il reddito 2007 di lavoro dipendente del lavoratore non può superare i 30.000 euro
* il lavoratore nel 2007 possiede più di un mod. Cud per occupazione in diversi periodi
** il lavoratore nel 2007 possiede più mod. Cud per occupazione in periodi coincidenti (doppio lavoro)

Obblighi del datore

Lavoratore con più rapporti di lavoro nel 2007 *	Lavoratore che non ha percepito reddito nel 2007	Lavoratore con doppio lavoro nel 2007 **	Lavoratore con un rapporto di lavoro per un periodo limitato del 2007	Lavoratore che cambia datore nel 2008
Attende dal lavoratore (o lo richiede) il reddito percepito presso altri datori	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa ad altri redditi di lavoro dipendente	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa	Il nuovo datore attende dal lavoratore (o lo richiede) l'importo delle somme già detassate
Il sostituto che ha rilasciato il Cud per tutto il 2007 può procedere alla detassazione, salvo rinuncia del lavoratore				
Il sostituto può valutare autonomamente la tassazione più favorevole per il lavoratore anche senza rinuncia di quest'ultimo, ma portandolo a conoscenza				
* il lavoratore nel 2007 possiede più di un mod. Cud per occupazione in diversi periodi				
** il lavoratore nel 2007 possiede più mod. Cud per occupazione in periodi coincidenti (doppio lavoro)				

Abrogato l'art.51 comma 2 b) Tuir su esclusione dalla base imponibile delle erogazioni liberali fino a 258,23 euro e dei sussidi occasionali e per vittime usura ed estorsione.

Articolo 49 Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
 - a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
 - b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Quesito: Elemento territoriale e detassazione
del: 23.07. 2008

Quesito

Con riferimento all'ultimo capoverso di pagina 16 della circolare n. 49 dell'Agenzia delle Entrate che riporto di seguito,

...

Nel regime di tassazione agevolata rientrano infine anche quelle somme erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, ancorché determinati in ambito territoriale sulla base di indicatori correlati all'andamento congiunturale e ai risultati conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale.

...

si chiede se gli importi corrisposti a titolo di Elemento Economico Territoriale (p.es.: CCNL edilizia, metalmeccanici artigiani) rientrano nelle previsioni relative alla detassazione degli straordinari e dei premi.

Risposta

Con la circolare congiunta n. 49 dell'11 luglio 2008 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dei lavoro hanno fornito specifici chiarimenti in ordine alla disposizione che introduce misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui al DL 93/2008.

Per quanto riguarda gli elementi retributivi premianti, debbono riguardare gli incrementi di produttività, innovazione e di efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il presupposto per concedere l'agevolazione è che la somma deve essere legata all'andamento economico dell'impresa. Secondo la circolare tale andamento economico non deve necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni. Infatti, è sufficiente che la somma generi un risultato ritenuto positivo dalla impresa.

La circolare sottolinea, come precedentemente affermato dalla circolare ministeriale congiunta n. 49/08 che: "dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quelli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come, ad esempio il superminimo individuale)."

Pertanto devono ritenersi escluse dalle somme agevolate solo quelle corrisposte al lavoratore un busta paga in misura fissa su cui il lavoratore ha maturato la legittima aspettativa alla percezione indipendentemente dal collegamento ai risultati aziendali.

Ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma, può essere destinataria del beneficio.

Da ciò si deduce che è possibile beneficiare dall'incentivo sulla parte di retribuzione agevolata anche se corrisposta su base mensile come l'elemento economico territoriale

Quesito: Dettassazione degli elementi legati all'organizzazione dell'orario di lavoro
del: 28.07. 2008

Quesito

Decreto legge 93 27/05/2008 – Agenzia delle Entrate circolare 49 – detassazione
Mi piacerebbe avere il vs parere circa la possibilità, oltre alle ore prestate come straordinario, di considerare in detassazione anche importi erogati come ore di viaggio, indennità di disagio ?
Importi pagati sempre in riferimento a prestazioni straordinarie a fronte di una disponibilità del lavoratore atta a migliorare, incrementare, consolidare sui mercati l'efficienza della Società e non semplici maggiorazioni dovute per una normale attività .
Mi è parso capire che, secondo interpretazioni autorevoli, possano essere riconosciute in detassazione maggiorazioni per lavori a turno, indennità per lavoro festivo anche in una normale attività lavorativa che prevede i turni o altre maggiorazioni contrattuali.
Quindi una ragione in più per considerare in questo regime di imposta sostitutiva anche importi riconosciuti per incrementi di attività, se pur diversi da un mero straordinario.
Ovviamente questo regime di corresponsione è già in atto in azienda e previsto anche da regolamenti/contratti aziendali.

Risposta

Con la circolare congiunta n. 49 dell'11 luglio 2008 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dei lavoro hanno fornito specifici chiarimenti in ordine alla disposizione che introduce misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui al DL 93/2008.

Per quanto riguarda gli elementi retributivi premianti, debbono riguardare gli incrementi di produttività, innovazione e di efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il presupposto per concedere l'agevolazione è che la somma deve essere legata all'andamento economico dell'impresa. Secondo la circolare tale andamento economico non deve necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni. Infatti, è sufficiente che la somma generi un risultato ritenuto positivo dalla impresa.

La circolare sottolinea, come precedentemente affermato dalla circolare della Fondazione Studi n. 6/2008 che: "dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quelli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come, ad esempio il superminimo individuale)."

Pertanto devono ritenersi escluse dalle somme agevolate solo quelle corrisposte al lavoratore un busta paga in misura fissa su cui il lavoratore ha maturato la legittima aspettativa alla percezione indipendentemente dal collegamento ai risultati aziendali.

Ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma, può essere destinataria del beneficio.

Da ciò si deduce che è possibile beneficiare dall'incentivo su ogni indennità legata alla modalità di organizzare l'orario di lavoro.

Quesito: Straordinario a forfait e imposta sostitutiva
del: 29.07. 2008

Quesito

Ringrazio per la risposta ma la mia domanda n.1 richiedeva un Vostro parere e non ciò che dice la circolare che tutti noi abbiamo letto più volte. De Fusco in un recente articolo è orientato per la detassazione delle sole ore fatte nell'ambito del forfait.... ma questo non è detto dalla circolare anzi a mio avviso direi che lo spirito della circolare sia quello di detassare l'intero importo purché vi sia comunque una prestazione con ciò, sempre a mio avviso, ritenendo il compenso un incentivo alla produttività e quindi spostandosi dal concetto di straordinario a quello di compenso incentivante.

Risposta

Come già detto la circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 49/2008, riprendendo alcuni passi della circolare della Fondazione Studi n. 6/2008 ha precisato che i lavoratori che percepiscono somme a titolo di straordinario forfetizzato, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale.

Pertanto, in presenza di un emolumento composto a titolo di straordinari forfetizzati esso può essere agevolato purché, si realizzi il presupposto essenziale che dà luogo all'applicazione dell'agevolazione rappresentato dall'effettiva prestazione del lavoro straordinario.

In base ad una lettura rigorosa e letterale della norma sembra più corretta l'ipotesi che nel caso di straordinario forfetizzato venga detassato solo la quota parte delle ore effettivamente rese oltre l'orario normale, salvo il conguaglio di fine anno.

Quesito: Detassazione della maggiorazione domenicale
del: 31.07. 2008

Quesito

la maggiorazione per lavoro domenicale svolto entro il tetto delle 40 ore settimanali, corrisposta ad alcuni lavoratori di una azienda che applica il contratto collettivo del commercio, rientra nelle nuove disposizioni sulla tassazione più favorevole degli straordinari in vigore per il periodo 01/07/08-31/12/08 ?

Risposta

Con la circolare congiunta n. 49 dell'11 luglio 2008 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dei lavoro hanno fornito specifici chiarimenti in ordine alla disposizione che introduce misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui al DL 93/2008.

Per quanto riguarda gli elementi retributivi premianti, debbono riguardare gli incrementi di produttività, innovazione e di efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il presupposto per concedere l'agevolazione è che la somma deve essere legata all'andamento economico dell'impresa. Secondo la circolare tale andamento economico non deve necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni. Infatti, è sufficiente che la somma generi un risultato ritenuto positivo dalla impresa.

La circolare sottolinea, come precedentemente affermato dalla circolare della Fondazione Studi n. 6/2008 che: "dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quelli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come, ad esempio il superminimo individuale)."

Pertanto devono ritenersi escluse dalle somme agevolate solo quelle corrisposte al lavoratore un busta paga in misura fissa su cui il lavoratore ha maturato la legittima aspettativa alla percezione indipendentemente dal collegamento ai risultati aziendali.

Ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma, può essere destinataria del beneficio.

Da ciò si deduce che è possibile beneficiare dall'incentivo su ogni indennità legata alla modalità di organizzare l'orario di lavoro compresa la maggiorazione per il lavoro domenicale, in quanto tale somma non può ritenersi una di quelle sulle quali il lavoratore ha maturato una legittima aspettativa per il futuro del rapporto di lavoro dal momento che essa non spetterebbe più qualora, per un diverso turno di lavoro, al lavoratore venisse assegnato il riposo settimanale nella giornata di domenica.

Straordinari detassati, decisivo il contratto

Nell'interpello n. 27 del 2008 Confindustria chiede al ministero del Lavoro se la tassazione agevolata degli straordinari, applicabile al lavoro straordinario definito con il Dlgs 66/03, sia efficace anche per quei settori cui il Dlgs citato non faccia riferimento. Precisamente, l'interpello si riferisce al comparto marittimo, dell'aviazione civile e dell'autotrasporto (nello specifico ai lavoratori mobili). Il Ministero risponde, ad integrazione della circolare n. 49 del 2008, che l'intento del Legislatore è quello di incrementare la produttività del lavoro e, dunque, non è giustificabile l'esclusione dal beneficio di interi settori produttivi, come quello dell'industria amatoriale, solo perché la disciplina dell'orario è contenuta in disposizioni di legge diverse da quelle recate dal Dlgs n. 66/2003. Conseguentemente, per i settori in questione l'agevolazione è applicabile e dovrà farsi riferimento alla normativa ed alla contrattazione collettiva di riferimento.